

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23-
Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N.169

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Programmazione PAC 2023 – 2027. Pratiche Locali Tradizionali di pascolamento (PLT). Disciplina per la gestione e per i controlli. Campagna 2026.

Regolamento (UE) 2021/2115; Regolamento (UE) 2021/2116; Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173; Decreto ministeriale 23.12.2022, n. 660087; CSR 2023-2027.

Il Dirigente
Fabrizio Stranda

*Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi del d.lgs.
82/2005.*

Sommario

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
1.1	BASE GIURIDICA UNIONALE.....	3
1.2	BASE GIURIDICA NAZIONALE.....	4
2.	PREMESSA	5
2.1	Caratteristiche agronomiche delle PLT ed eleggibilità.....	6
2.2	Attività di mantenimento della superficie a PLT.	7
3.	PRESCRIZIONI REGOLAMENTO FORESTALE REGIONE PIEMONTE.....	7
4.	LAYER PLT	9
5.	AGGIORNAMENTO DEL LAYER	10
6.	CONTROLLI DELLE PLT	11

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 BASE GIURIDICA UNIONALE

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (FEAGA SIGC e NON, FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli;

Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (abroga il 907/2014 – Criteri di riconoscimento OP);

1.2 BASE GIURIDICA NAZIONALE

Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”*;

Decreto Ministeriale 30.03.2023 n. 185145 – *“Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;*

Decreto Ministeriale del 12.05.2023, n. 0248477 *Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.*

Decreto Ministeriale del 04/08/2023, n. 410739 *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.*

Decreto ministeriale 23.12.2022, n. 660087 – *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;*

Decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707 - *“Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;*

D.D del MASAF n. 0147634 del 09.03.2023 *che modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;*

Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

Circolare Agea Coordinamento n. 25772 del 06/04/2023 - Riforma della PAC 2023 - 2027 – Layer delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Circolare Agea Coordinamento n. 29741 del 21/04/2023 - Riforma della PAC 2023 - 2027 – Layer delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) – Precisazioni a circolare n. 25772/2023.

Circolare Agea Coordinamento n. 97806 del 30/12/2023 - Programmazione PAC 2023 – 2027. Consolidamento e validazione Layer Pratiche Locali Tradizionali (PLT). Disciplina per la gestione e per i controlli. Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 25772 del 6 aprile 2023.

Circolare Agea Coordinamento n. 68494 del 19/09/2023 Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116.

Circolare Agea Coordinamento n. 76387 del 16/10/2023 Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle.

D.G.R.n. 8-6819 del 4/05/2023 “Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Approvazione delle aree del Piemonte potenzialmente vocate alle pratiche locali tradizionali (PLT) in ambito zootecnico e delle disposizioni sulle deroghe di cui alla D.G.R. n. 24-6754 del 17 aprile 2023”.

D.G.R.n. 15-8124 del 31/12/2024 - Reg. (UE) 2021/2115. DM 660087/2022. Programmazione 2023-2027. Disposizioni, ad integrazione e modifica della DGR n. 8-6819 del 4 maggio 2023, per il consolidamento dei layer delle aree del Piemonte potenzialmente vocate alle pratiche locali tradizionali (PLT) in ambito zootecnico.

D.G.R. n. 657 del 29/6/2026 - Reg. (UE) 2021/2115. DM 660087/2022. Programmazione 2023-2027. DGR n. 15-8124 del 31 gennaio 2024. Disposizioni per il consolidamento dei layer delle aree del Piemonte potenzialmente vocate alle pratiche locali tradizionali (PLT) in ambito zootecnico.

2. PREMESSA

Ai sensi del DM n. 660087 del 23/12/2022 le superfici interessate da Pratiche Locali Tradizionali di pascolamento (PLT) rientrano all'interno dei **prati permanenti**, ossia terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee)

o coltivate (seminate) e non compresi nella rotazione delle colture dell'azienda, ne' arati da cinque anni o più.

Tali superfici sono individuate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. La Regione Piemonte, con D.G.R. n.8-6819 del 4 maggio 2023 e successiva D.G.R. n. 15-8124 del 31/01/2024, ha identificato e approvato le aree del Piemonte potenzialmente vocate alle PLT sul territorio regionale e consolidato il relativo layer rappresentativo, consultabile sul Geoportale della Regione Piemonte.

Con successiva D.G.R. n. 657 del 29/6/2026 Regione Piemonte ha consolidato il layer PLT potenziali sulla base delle specifiche emanate con Circolare di Agea Coordinamento n. 97806 del 30 dicembre 2023. In particolare, il consolidamento ha comportato l'esclusione dal layer "PLT potenziali" delle superfici non dichiarate da alcun agricoltore nelle campagne 2024 e 2025, in applicazione delle disposizioni nazionali in materia di gestione e aggiornamento del layer PLT.

2.1 Caratteristiche agronomiche delle PLT ed eleggibilità.

Le superfici tradizionalmente pascolate si differenziano profondamente dai normali prati-pascoli (anche da quelli arborati e cespugliati, in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti), poiché si tratta, principalmente, di formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni regionali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell'alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi o bradi.

Sulle superfici gestite mediante PLT l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o possono essere del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggiere arbustive o arboree appetibili ai pascolatori e siano **accessibili** agli animali ed **effettivamente pascolate**.

La valutazione della superficie ammissibile alle PLT viene effettuata sulla base della percentuale di tare presenti sulla superficie a prato permanente interessata.

Gli elementi non ammissibili per la categoria dei prati permanenti, qualificati pertanto come tare, sono:

- rocce o altre superfici totalmente prive di vegetazione;
- manufatti o altre tare;
- essenze arbustive o arboree non utilizzabili ai fini dell'alimentazione degli animali.

Il layer regionale piemontese di definizione delle PLT potenziali, approvato con D.G.R. n.8-6819, e successivamente aggiornato con D.G.R. n. 657 del 29/6/2026 classifica le superfici con PLT con una tara univoca del 70%.

Pertanto, ove le PLT siano caratterizzate da elementi sparsi qualificabili come tare in misura eccedente il 50% e inferiore al 70%, l'ammissibilità delle PLT è pari al 30% (Circolare Agea Coordinamento 29741 del 21/04/2023).

2.2 Attività di mantenimento della superficie a PLT.

L'unica attività agricola di mantenimento della superficie prevista nell'ambito delle PLT è il **pascolamento**, che può essere effettuato con capi propri ed eventualmente di terzi, secondo le disposizioni inserite nelle norme regionali di dettaglio.

Il pascolamento deve avvenire a carico di capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un **carico minimo** misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di **0,2 UBA/ettaro/anno**, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche.

Sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa. In particolare, sulle aree del Piemonte riconosciute come potenzialmente vocate a PLT, si applica la deroga di cui al punto 4 "riconoscimento della guardiania tra gli usi e consuetudini locali" dell'allegato 1 della DGR n. 24-6754 del 17 aprile 2023, relativamente alla nuova programmazione europea 2023-2027, per quanto concerne i pagamenti diretti di cui al DM n. 660087 del 23 dicembre 2022.

3. PRESCRIZIONI REGOLAMENTO FORESTALE REGIONE PIEMONTE

Qualora le aziende dispongano di superficie potenzialmente vocata a PLT e tale superficie sia interessata da copertura boschiva¹, risulta necessario che il pascolamento avvenga esclusivamente in conformità con quanto indicato dal Regolamento regionale n. 8 del 20

¹ La definizione di bosco è contenuta nell'art. 3 co. 1 della l.r. 4/2009: "Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento"

settembre 2011, di seguito definito "*Regolamento forestale*", che disciplina l'attività di pascolo in bosco.

Il Regolamento forestale, all'art. 45 precisa al comma 1 che: **"Il pascolo in bosco è consentito nei seguenti casi, purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione:**

- a) nei boschi coetanei, quando la rinnovazione abbia raggiunto un diametro medio maggiore di 10 centimetri;
- b) nell'ambito dei sistemi silvo-pastorali, purché vengano preservate le aree in rinnovazione, all'interno delle seguenti categorie forestali:

- 1) lariceti;
- 2) boscaglie d'invasione;
- 3) arbusteti montani e subalpini;
- 4) querceti di roverella,

restano quindi escluse, con riferimento alla Definizione 1.1.1 di categoria forestali (contenuta nel glossario All. A allo stesso Regolamento forestale) le cembrete e le boscaglie pioniere².

Si sottolinea tuttavia che, anche in deroga a quanto indicato al comma 1 **"il pascolo in bosco è consentito sulle superfici specificamente individuate nei PFA³ o nei piani pastorali aziendali** a tal fine approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale." Infatti, i piani "stabiliscono le modalità di pascolamento in modo da assicurarne la compatibilità con la conservazione e rinnovazione del bosco."

Nel caso di **superfici della Rete Natura 2000**, trovano applicazione le Misure di Conservazione del Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i.): all'art. 12 viene precisato che nei siti della Rete Natura 2000 con presenza di ambienti forestali, è vietato "il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;" In conformità con le MdC generali, per ciascun Sito della Rete Natura

² Nota "Precisazioni circa la pascolabilità di aree a bosco" – Regione Piemonte – Settore Foreste Prot. 101580 del 19/07/2023.

³ Adesso "PGF – Piani di Gestione Forestale".

2000 vengono redatte le MdC sito-specifiche, le quali possono essere corredate da un Piano di Gestione. **Nel caso quindi di superfici forestali in RN2000, per la loro effettiva pascolabilità, occorrerà fare riferimento alle previsioni dei PdG approvati oppure allo specifico progetto che il soggetto gestore del sito abbia valutato e approvato.**

4. LAYER PLT

La Regione Piemonte ha individuato e approvato le superfici potenzialmente vocate a PLT a partire dalla campagna 2023. Per la campagna 2026 si è proceduto al consolidamento del layer, attraverso l'applicazione degli aggiornamenti dell'uso del suolo generati dalla Nuova Parcella di Riferimento e dei requisiti amministrativi stabiliti dalla Circolare di Agea Coordinamento n. 97806 del 30/12/2023.

In particolare, proprio in relazione a quest'ultimo punto, la Circolare stabilisce che **le superfici fino ad oggi incluse nel layer "PLT potenziali" che non sono dichiarate in una domanda per almeno due anni consecutivi, a partire dall'anno 2024, sono escluse definitivamente dal layer e non potranno più essere richieste a premio**, fatto salvo quanto successivamente espresso al punto 5.2.

In ragione di quanto sopra espresso, il *layer* regionale validato e consolidato delle PLT 2023 – 2027, al termine del processo di cui alla procedura prevista dalla citata circolare AGEA, è composto dalle seguenti componenti:

- 1) layer **"PLT amministrativo"** composto dalle superfici ricadenti nel layer PLT potenziali e:
 - richieste a premio nella campagna 2023;
 - richieste a premio almeno una volta nelle campagne successive alla campagna 2023 ed istruite positivamente nell'attuale periodo di programmazione.
- 2) layer **"PLT potenziali"** costituito dalle superfici individuate graficamente da Regione Piemonte e ufficializzate tramite le delibere adottate, come potenzialmente vocate a PLT, ritagliate su uso del suolo a bosco e dichiarate in una domanda di premio nell'attuale periodo di programmazione.

Tutte le superfici ricadenti nel nuovo layer “PLT potenziali” e non nel layer “PLT amministrativo” qualora siano oggetto di domanda di premio, saranno considerate ammissibili solo a fronte dell’invio da parte del beneficiario di foto geotaggate che ne attestino il pascolamento.

Le foto geotaggate devono essere di adeguata qualità e rappresentatività e nei casi di dubbia valutazione, le superfici in questione saranno sottoposte a verifica in campo. E’ richiesta una foto per ogni appezzamento. In caso di appezzamenti di piccole dimensioni, qualora con una singola foto sia possibile verificare le condizioni stazionali di più appezzamenti, questa è considerata sufficiente. In caso di appezzamenti di vasta estensione, si richiede un numero di foto prese da più punti significativi dell’appezzamento, in grado di far comprendere le condizioni stazionali medie della superficie da verificare. Le foto geotag dovranno essere caricate nella sezione “Documenti” di *Anagrafe agricola del Piemonte* e associate al/agli appezzamento/i di cui rappresentano le condizioni stazionali, **entro il 15 SETTEMBRE di ogni anno campagna.**

5. AGGIORNAMENTO DEL LAYER

5.1 Aggiornamento in modifica o riduzione

Il layer nazionale PLT 2023 – 2027 può subire modificazioni in riduzione di superficie nel caso in cui le superfici non presentino più le caratteristiche tipiche della PLT e che pertanto non possano più essere classificate tali nel SIPA. Saranno pertanto escluse definitivamente dal layer e non potranno più essere richieste a premio.

In particolare, tale condizione si verifica in presenza di uno dei seguenti eventi:

- esiti dei controlli di campo: le superfici bocciate in sede di controllo di campo saranno escluse dal layer;
- superfici per le quali non è più riconosciuto esistente l’uso a bosco in ragione di aggiornamenti del SIPA derivanti da altri procedimenti amministrativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo AMS, refresh, geotag, ecc.);
- le superfici che le Regioni/Province autonome decidono di eliminare dal layer sulla base di elementi istruttori diversi, ulteriori o sopravvenuti dai quali emerga il venire meno dei requisiti necessari per la qualificazione a PLT.

Le predette superfici sono trasmesse in formato grafico da Arpea ad Agea, unitamente ad atto amministrativo di esclusione da approvare ed inviare ad AGEA Coordinamento entro il **31 ottobre dell'anno precedente a quello di domanda**.

5.2 Integrazioni successive di superfici nel layer nazionale PLT 2023 - 2027

Le Regioni/Province autonome possono individuare nuove superfici a PLT, non comprese già in nessuno dei layer descritti al precedente paragrafo 4, esclusivamente a condizione che provvedano a delimitare e verificare "ex ante" le superfici con controllo in loco o con altri rilievi e dati almeno equivalenti di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera f, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per verificare che effettivamente abbiano le caratteristiche proprie delle PLT e sia esercitata l'attività di pascolamento. Le nuove superfici così individuate saranno trasmesse dall'Organismo Pagatore ad Agea, unitamente ad un atto amministrativo di riconoscimento delle stesse dal quale deve emergere, altresì, l'esito dei controlli eseguiti. AGEA Coordinamento provvederà ad integrare il layer PLT 2023 – 2027 con le nuove superfici unicamente in presenza degli elementi sopra indicati. L'approvazione e l'invio delle nuove superfici PLT e dell'atto di riconoscimento deve essere eseguito **entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di domanda. Decorso tale termine il riconoscimento produrrà effetti per la campagna ancora successiva.**

Infine, per garantire la coerenza del Layer delle PLT 2023-2027 con le informazioni provenienti dal SIPA, AGEA provvederà all'esecuzione delle opportune operazioni tecniche di adeguamento annuale del layer sulla base dei dati provenienti da refresh, Area Monitoring System (AMS) e dagli altri procedimenti amministrativi che aggiornano lo stesso SIPA. Il layer così aggiornato viene messo a disposizione degli Organismi Pagatori e delle Regioni e Province Autonome da parte di AGEA entro il 31 gennaio di ciascun anno.

6. CONTROLLI DELLE PLT

La percentuale di controllo per l'individuazione delle superfici PLT incluse nel layer amministrativo dovrà essere almeno del 7% così distribuita:

- il 5% in relazione ai poligoni richiesti a premio in ciascun anno di domanda;
- il 2% in relazione ai poligoni inclusi nel suddetto layer ma non richiesti a premio nell'anno di domanda.

Si precisa che i controlli in questione dovranno essere eseguiti con controlli in loco o con altri rilievi e dati almeno equivalenti di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera f, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per verificare che effettivamente abbiano le caratteristiche proprie delle PLT e sia esercitata l'attività di pascolamento.

Oltre a tali controlli, saranno eseguite specifiche verifiche in campo per le nuove superfici richieste a premio tra quelle comprese nel layer "*PLT potenziali*", laddove sia di dubbia valutazione l'analisi delle foto geotaggate trasmesse dall'agricoltore. L'esecuzione di tutti i controlli in campo, nessuno escluso, comprese le attività propedeutiche ai controlli (estrazione campione) e successive ai controlli (back-office) sono eseguiti in sinergia tra le Regioni, le Province Autonome e i rispettivi Organismi pagatori ai sensi dell'art. 3, punto 3.2 del DM del 23.12.2022 n. 660087 (già articolo 2, comma 1, lettera e del DM n. 5465 del 7 giugno 2018), in quanto direttamente e rispettivamente collegati all'accertamento del mantenimento dei requisiti necessari all'attribuzione della qualifica di PLT e all'ammissibilità dei relativi pagamenti per l'anno di domanda di riferimento.

Le Regioni/Province autonome e gli Organismi pagatori trasmettono annualmente ad AGEA Coordinamento formale atto amministrativo contenente le rispettive procedure di controllo adottate unitamente agli esiti dei controlli e al dettaglio in formato grafico delle superfici in questione. Tali informazioni dovranno pervenire ad AGEA coordinamento entro il 10 luglio 2024 per i controlli dell'anno di domanda SIGC 2023 e, a partire dalla campagna 2024, **entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda**, sia per il corretto aggiornamento del SIPA sia in applicazione dell'articolo 10 del DM del 4 agosto 2023 n. 410739.